

Quota TFR in busta paga come Qu.I.R. e cessazione dell'obbligo di erogazione

L'I NPS, con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, ha informato che, a decorrere da luglio 2018, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR (Qu.I.R.) per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

.....

La normativa sulla Qu.I.R.

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), aveva previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile, ovvero la Qu.I.R.

L'integrazione richiesta veniva quindi liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

La manifestazione di volontà dei lavoratori interessati - che una volta espressa era irrevocabile fino al 30 giugno 2018 - poteva essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La situazione attuale

Non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

Venuto pertanto meno l'obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati - in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell'assetto previgente

all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:

- a) accantonamento in azienda;
- b) versamento al Fondo di tesoreria;
- c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.